

**TRIBUNALE DI TERAMO**

Sezione Civile

n.3356/2013r.g.

Il Giudice, dott.ssa Francesca Avancini,  
a scioglimento della riserva che precede,  
letti gli atti e i documenti allegati,  
sull'istanza ex art. 649 c.p.c. proposta da parte opponente e sulle richieste istruttorie formulate dalle parti,  
osserva quanto segue:

Premesso che l'art. 649 c.p.c. non individua in modo rigido i presupposti della sospensione ma, genericamente, si riferisce alla necessità che sussistano "gravi motivi", demandandone al giudice la valutazione e che, in particolare, tale indagine non può non riguardare la plausibilità dell'accoglimento dell'opposizione;

dato atto della produzione documentale effettuata dalla banca opposta con riferimento agli estratti conto relativi al c/c n. 12421, al contratto originale di conto corrente stipulato tra le parti in data 7.10.1993, alla copia dell'estratto della G.U. n. 95 del 22.4.2000;

rilevato che alla luce del suddetto contratto datato 1993 appare, allo stato, condivisibile la doglianza di parte opponente relativa a una presunta illegittima capitalizzazione degli interessi da parte della banca opposta per lo meno con riferimento al periodo dal 1993 al 2000;

ritenuto pertanto di dover disporre una consulenza tecnico-contabile per verificare l'esatto ammontare del credito vantato dalla banca;



ritenuto opportuno porre al CTU i seguenti quesiti:

“letti gli atti in causa ed i documenti allegati, sentiti i tecnici nominati (che dovranno essere all'uopo convocati con invio di lettera racc. A/R o lettera-fax, se il C.T.U. non ha fissato l'inizio delle operazioni peritali nel corso dell'udienza), assunte le opportune informazioni, quanto ai rapporti di conto di cui all'atto introduttivo, determini l'ammontare del credito (ovvero debito) della Banca, alla stregua dei seguenti criteri:

#### **1. SALDO DEI CONTI CORRENTI:**

1.a) entro i limiti di cui sopra ricalcoli il saldo dei conti, eseguendo due ipotesi di calcolo:

- senza alcuna capitalizzazione fino alla chiusura del conto;
- mediante applicazione di interessi semplici sia attivi, sia passivi, fino al 30.6.2000, e successivamente con capitalizzazione trimestrale, specificando comunque se in atti vi sia prova della pubblicazione in G.U. dell'avviso ai sensi dell'art. 7, c. 2, della delibera C.I.C.R. 9.2.2000;

1.b) applichi il tasso convenzionale di interesse passivo che risulti espressamente pattuito per iscritto, e, successivamente, il diverso tasso effettivamente adottato dalla Banca se più favorevole per il correntista; ove manchi la pattuizione scritta del tasso di interesse, applichi il saggio legale fino al 23.6.1992 (ai sensi della L. n. 154/92) e, successivamente, il tasso di sostituzione indicato dall'art. 117, 7° co., lettera a) del D.Lgs n. 385/1993, con la precisazione che il tasso nominale minimo dei B.O.T. deve applicarsi ai saldi passivi per il correntista e quello massimo deve applicarsi ai saldi attivi per il correntista;

1.c) addebiti la c.m.s. al tasso espressamente pattuito nel contratto -ovvero al diverso tasso effettivamente adottato dalla Banca, solo se più favorevole per il correntista- sulla punta massima di scoperto registratasi nel periodo assunto a base di calcolo, ovvero in base al periodo espressamente pattuito nel contratto di apertura del conto;



1.d) addebiti le spese di tenuta conto e le spese diverse dalle imposte, tasse e bolli, nell'ammontare previsto dal contratto, ovvero nel diverso importo variato in senso favorevole per il correntista, con la cadenza periodica prevista dal contratto, in difetto in base al periodo assunto a base di calcolo degli interessi;

1.e) nel caso di interessi attivi per il correntista superiori a quelli risultanti dagli estratti conto scalari, effettui il calcolo senza applicazione di ritenute d'acconto fiscali;

1.f) effettui i conteggi formulando ipotesi di calcolo ulteriore ed aggiuntiva, assumendo un saldo "zero" alla data del primo estratto conto disponibile in atti, ove non siano disponibili gli estratti dall'inizio del rapporto, sempre che detto saldo iniziale sia a debito per il correntista. In ipotesi di carenza documentale riferita ad uno o più periodi, si consideri avvenuto un unico movimento contabile pari alla differenza tra i due saldi (ultimo ed iniziale) conosciuti, con valuta il giorno successivo al saldo meno recente, nel caso in cui la differenza sia favorevole per il correntista; di contro, nel caso in cui tra i due saldi (ultimo ed iniziale) vi sia una differenza sfavorevole per il correntista, non si tenga conto di detta variazione;

## **2. SALDO DEI CONTI ACCESI SPECIFICATAMENTE ALL'ANTICIPO DI DOCUMENTI:**

per i conti accesi specificatamente all'anticipo di documenti (ricevute bancarie - fatture - cambiali ed in genere portafoglio commerciale), che abbiano una loro propria autonomia rispetto al contratto di conto corrente, applicazione delle medesime metodologie previste dal punto 1.a), sino al punto 1.f), con l'ulteriore precisazione che le competenze, per interessi ed eventuali c.m.s. applicate, non devono essere addebitate a valere del conto corrente principale, salva diversa pattuizione contrattuale, ma conteggiate ed addebitate a valere del solo conto acceso specificatamente all'anticipo di documenti.

## **3. VERIFICA DEL RISPETTO DEI TASSI SOGLIA PREVISTI DAI DECRETI ATTUATIVI EX L. 108/96,** separatamente per ciascun conto corrente e per ciascun conto anticipi



Il CTU verifichi se applicando le modalità di conteggio di cui al punto 1 (per il c/c) o al punto 2 (per i conti anticipi) si riscontrino tassi o c.m.s. usurarie utilizzando le formule di cui appresso:

3.1 A far data dal 2 aprile 1997 e fino al 31 dicembre 2009, determini il T.E.G. sulla base delle Istruzioni della Banca d'Italia, Bollettino di Vigilanza del 12.12.2005.

[http://www.bancaditalia.it/vigilanza/pubblicazioni/bollvig/05/bollvig\\_12\\_05.pdf](http://www.bancaditalia.it/vigilanza/pubblicazioni/bollvig/05/bollvig_12_05.pdf)

Il CTU adotti per il predetto calcolo la formula del TEG esplicitata nelle istruzioni periodiche contenute nei DDMM di rilevazione dei tassi e della c.m.s., come di seguito riportata:

$$\text{TEG} = \frac{\text{Interessi} * 36.500}{\text{Numeri debitori}} + \frac{\text{Oneri} * 100}{\text{Accordato}}$$

In riferimento alla c.m.s., il CTU esegua il calcolo, verificando, specificatamente, se gli eventuali esuberanti dalla c.m.s. soglia possano ritenersi assorbiti dall'eventuale margine positivo generato dalla differenza tra gli interessi che la Banca avrebbe potuto applicare, fino al limite della soglia, e quelli concretamente applicati.

Applichi per il detto conteggio la formula:

Margine = INTERESSI (applicabili entro la soglia) (meno) INTERESSI APPLICATI.

laddove gli INTERESSI (applicabili entro la soglia) =

$$\text{soglia} - \left( \frac{\text{oneri} * 100}{\text{accordato}} \right) * \frac{\text{numeri debitori}}{36.500}$$

traendo i dati dagli estratti conto scalari ed inserendo tra le competenze gli interessi, la c.m.s., le commissioni e le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

3.2 In aggiunta al calcolo di cui al 3.1, a far data dal 2 aprile 1997 e fino al 31 dicembre 2009, determini il T.E.G. sulla base della seguente formula:



$$\text{TEG} = \frac{(\text{Interessi+oneri}) * 36.500}{\text{Numeri debitori}}$$

Il CTU adottati per il predetto calcolo la formula riportata, assumendo come tasso soglia il tasso aumentato del 50% così come rilevato nei DDMM periodici.

In particolare, tra gli oneri comprenda la c.m.s trimestrale addebitata, le spese fisse di chiusura trimestrale ed escluda le imposte e tasse, tenga altresì conto delle istruzioni dettate D.M. 24-09-1998 in quanto compatibili con la formula da adottare sopra riportata.

3.3 A far data dal 1° gennaio 2010 determini il T.E.G. sulla base delle Istruzioni della Banca d'Italia, di cui al provvedimento del 02-05-2009 e del successivo comunicato del 24 dicembre 2009

[http://www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto\\_usura/doc\\_cons/istruzioni\\_teg/istr\\_usura\\_doc\\_consultazione.pdf](http://www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/doc_cons/istruzioni_teg/istr_usura_doc_consultazione.pdf)

[http://www.bancaditalia.it/media/comsta/2009/281209\\_tassi\\_usura.pdf](http://www.bancaditalia.it/media/comsta/2009/281209_tassi_usura.pdf)

Il CTU adottati per il predetto calcolo la formula del TEG esplicitata nelle istruzioni su richiamate, come di seguito riportata:

$$\text{TEG} = \frac{\text{Interessi} * 36.500}{\text{Numeri debitori}} + \frac{\text{Oneri su base annua (comprese cms addebitate nei dodici mesi precedenti)} * 100}{\text{Accordato}}$$

In caso di riscontro di tassi usurari il CTU:

3.a) qualora sin dall'origine del rapporto, in base ai dati rilevabili dal primo conteggio di competenze addebitate dalla banca ed esposte nella relativa staffa, nonché dalle movimentazioni di periodo per quanto riguarda le spese e gli oneri inclusi nel calcolo, il tasso applicato risulti superiore al tasso soglia,



rideterminerà il saldo del conto escludendo tutti gli interessi, a mente dell'art 1815 c.c.,2° comma;

3.b) qualora il tasso applicato dalla banca divenga usurario solo in costanza di rapporto, provvederà a rideterminare il saldo del conto riconducendo, nei periodi per i quali le soglie usurarie siano state superate, sia il tasso, sia la c.m.s. entro i limiti delle soglie;

3.c) nell'ipotesi di conti accesi specificatamente all'anticipo di documenti (anticipo su fatture, su ricevute bancarie, sconto portafoglio commerciale) collegati al contratto di conto corrente, provvederà alla rilevazione autonoma del TEG con le medesime modalità di cui sopra”;

ritenuto, quindi, per le ragioni sopra esposte che sussistano, sulla base di una valutazione prognostica effettuata allo stato degli atti, anche in ragione dell'elevato importo oggetto dell'ingiunzione, gravi motivi per sospendere l'esecuzione del decreto opposto;

**p.q.m.**

- accoglie l'istanza proposta da parte opponente ai sensi dell'art. 649 c.p.c. e, per l'effetto, sospende l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 1026/2013 del 27.5.2013;

- nomina CTU il dott. Massimiliano Di Saverio con studio in Alba Adriatica;

- fissa per il conferimento dell'incarico l'udienza del 9.2.2015 ore 10.30.

Si comunichi alle parti costituite e al CTU nominato.

Teramo, 28.8.2014

Il Giudice

*Francesca Avancini*

Teramo, 28/08/2014



Il Giudice  
*Francesca Avancini*

